

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3799}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZIO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTA-FUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MARCHIO, MARINELLI, MARINO, MENICACCI, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata il 22 maggio 1975

Miglioramenti pensionistici a favore delle forze di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo sottoporre alla approvazione degli onorevoli colleghi alcuni miglioramenti del trattamento pensionistico oggi riservato agli ex appartenenti alle forze di polizia come civili o come militari.

Questa nostra iniziativa è stata determinata da due ordini di considerazioni: la prima si riferisce a quel doveroso senso di riconoscenza che tutti i cittadini, almeno a nostro giudizio, dovrebbero esternare tanto agli agenti, quanto agli ufficiali delle forze dell'ordine ed ai funzionari di polizia per la loro

opera, altamente benemerita, svolta in questi ultimi anni a tutela della sicurezza dei beni e delle persone di ciascuno di noi di fronte all'incalzare di una malavita sempre più spregiudicata e determinata nelle sue azioni criminose.

Il secondo ordine di ragioni si incardina a quel principio per cui quando un beneficio viene concesso ad una qualsiasi categoria di dipendenti dello Stato, siano essi in quiescenza o in servizio, la sua estensione non deve essere condizionata dal fatto temporale di una data.

Il ricorso a queste date avviene unicamente sulla base di calcoli economici, di aggravii da inserire o da escludere nel bilancio dello Stato. Ragioni tecniche, dunque, delle quali ben conosciamo la necessità ma non certo la loro opportunità sia sul piano umano che su quello politico.

Sul piano umano perché è evidente che soluzioni del genere determinano malumori, risentimenti, malanimo, in quanto per l'interessato non è logico che uno goda di un beneficio e l'altro no, trovandosi tutti nelle stesse condizioni di diritto e di fatto mentre la discriminazione è effettuata unicamente dal fattore temporale di quel determinato giorno, per cui chi si trova da una parte se ne avvantaggia anche senza alcun merito specifico, e chi fatalmente, sia pure con maggiori meriti, viene a trovarsi dall'altra parte per il ritardo o l'anticipo di un attimo, restandone escluso, cova inevitabilmente rancori e risentimenti.

Pertanto, riteniamo coerente con quanto sin qui espresso proporre che la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio

di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e successivamente fissata in lire 55.000 sia estesa a tutti i civili ed ai militari dei corpi di polizia anche se sono stati collocati in quiescenza prima del 1° febbraio 1975.

Analogamente chiediamo con l'articolo 2 della proposta di legge, che l'assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini della riliquidazione della buona uscita e del licenziamento, sia esteso a tutto il personale delle forze di polizia cioè a coloro che sono stati collocati in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1973 e che per le norme oggi in vigore sono esclusi da questo beneficio.

Affidiamo, quindi, la presente proposta di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi nella fiducia che vorranno, in tal modo, correggere delle situazioni di legge che consideriamo sostanzialmente e politicamente errate e, nel contempo, esprimere il loro concreto apprezzamento per l'opera svolta da questi appartenenti alle forze dell'ordine ora pensionabili, a tutela del senso dello Stato, delle sue istituzioni e dei singoli cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, elevata a lire 55.000 è estesa nella stessa misura a favore di tutti i funzionari e militari dei corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 1° febbraio 1975.

ART. 2.

La concessione di un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini della riliquidazione della buonuscita e del licenziamento, è esteso al personale delle forze di polizia in quiescenza da data anteriore al 1° gennaio 1973, nella misura dell'80 per cento di cui agli importi ed alle decorrenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso.